

# Elementi cimiteriali: differenze e disciplina

di Paolo Panetta

Ogni cimitero, si sa, si compone di elementi e di servizi essenziali. Fra i primi si annoverano i campi di inumazione, le opere murarie destinate alla tumulazione (nicchie, loculi, cappelle, ecc.), il crematorio, la camera mortuaria, il locale di osservazione, la cella frigorifera, la sala delle autopsie, l'ossario, la casa del custode, il muro di cinta, gli ambienti per gli arredi (carrelli portafretri, montafretri, scalei, attrezzi da giardiniere, piccoli mezzi di locomozione a tre ruote, materiale per la pulizia, come carriole, scope, portarifiuti, ecc.). Fra i secondi si annoverano, fra l'altro, il sistema fognante, gli impianti idraulici, gli impianti idraulici, gli impianti di illuminazione, l'illuminazione votiva, l'inceneritore.

Il presente studio, fatto di brevi annotazioni per agevolare una rapida ricerca, è limitato ad alcuni elementi indispensabili elencati nel titolo. Essi sono tutti disciplinati dal regolamento di polizia mortuaria di cui al d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285.

## A) Locale di osservazione

Per non impedire possibili manifestazioni di vita, la salma deve essere considerata, a scopo cautelativo, in periodi di osservazione:

- di norma fino a 24 ore dal decesso. Tale periodo può essere ridotto a meno di 24 ore nei casi di: morte per decapitazione o maciullamento, salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve, per i prelievi di parti di

cadavere a scopo di trapianto, le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 e succ. modificazioni (art. 8 reg. di polizia mortuaria n. 285/1990); malattia infettiva e quando si hanno sicuri segni di putrefazione o per altre cause riconosciute dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale ed autorizzate dal sindaco, quale autorità sanitaria locale (art. 10 reg.);

- fino a 48 ore dal decesso nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del reg. (elettrocardiografo, come sopra detto) (art. 9 reg.). Durante il periodo di osservazione la salma è tenuta al proprio domicilio nel feretro aperto, con opportuna assistenza da parte dei familiari, e deve essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie (art. 11 reg.).

L'art. 12 del regolamento prescrive che i comuni debbono disporre di apposito locale di osservazione, con opportuni servizi di vigilanza e di assistenza (ovviamente da parte del personale addetto o del custode), anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, per accogliere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, salme di persone:

- a) decedute in abitazioni inadatte (per ristrettezza dei locali o per le condizioni della famiglia) e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

- b) decedute nella pubblica via o in luogo pubblico in seguito a qualsiasi accidente;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il successivo art. 14 del regolamento prescrive che il deposito di osservazione possa essere istituito dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici (ad esempio presso associazioni, confraternite e simili). Lo stesso articolo stabilisce inoltre che solo ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentito disporre di un unico locale che sia destinato sia a deposito di osservazione sia a svolgere le funzioni obitoriali di cui al successivo punto B), I comuni, tuttavia, se contermini e se già consorziati, a norma del 3° comma dell'art. 49 del reg., per l'esercizio di un unico cimitero, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio, ripartendo le spese di impianto e di manutenzione, ai fini della distinzione fra deposito ed obitorio, in ragione della popolazione complessiva dei comuni interessati; invece quelle inerenti al cimitero unico sono ripartite fra i comuni consorziati, a mente dell'anzidetto 3° comma dell'art. 49, in ragione della rispettiva popolazione determinata al 31 dicembre di ogni anno.

Non è superfluo avvertire che qualora la somma della popolazione dei comuni consorziati superi i 5000 abitanti, si dovrà disporre di locali distinti e separati, come stabilito al 4° comma dell'art. 14 del reg.

E' possibile consorziarsi solo per l'obitorio o solo per il deposito di osservazione, nel qual caso ciascun comune, ovviamente, dovrà provvedere per il servizio non consorziato.

L'ammissione al locale di osservazione è disposta, a seconda dei casi, dal comune, su proposta del coordinatore sanitario, specie se per ragioni di igiene e sanità pubblica, oppure dall'autorità giudiziaria.

"Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185" (art. 15 reg., 1° comma).

Il trasporto del cadavere alla sala di osservazione, o altrove, prima che sia trascorso l'anzidetto periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. (art. 17 reg.) Distinto dal locale di osservazione è la camera mortuaria, la quale, come si dirà al punto D), serve solo per la sosta dei feretri, dopo il periodo di osservazione e prima del seppellimento. Tuttavia, quando il cimitero

non abbia la sala di osservazione, essa può adempiere a tale funzione. In tal caso però il cadavere deve essere messo nelle condizioni di cui all'anzidetto art. 11 e sottoposto alla vigilanza di cui al successivo art. 12 (art. 64, 3° comma, del reg.).

## B) Obitorio

Diverso dal locale di osservazione è l'obitorio, il quale, a mente dell'art. 13 del regolamento di polizia mortuaria, assolve esclusivamente le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per: autopsie giudiziarie, accertamenti medico-legali, riconoscimento di salme sconosciute, trattamento igienico-conservativo. Le salme di persone decedute "in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico" e quelle di persone "ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento", per le quali le lettere b) e c) dell'art. 12 del reg. prevede il collocamento nel locale di osservazione, andrebbero invece collocate nell'obitorio in casi di dubbi o sospetti giudiziari;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Al pari del locale di osservazione, l'obitorio può essere istituito dal comune nell'ambito del cimitero o altrove (art. 14, comma 1). Si è già detto che nei comuni superiori a 5000 abitanti l'obitorio deve essere distinto dal deposito di osservazione. Si è anche detto che i comuni, se già consorziati per l'esercizio di un unico cimitero, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio, ripartendo le spese nei modi stabiliti dalla legge (art. 14 reg., commi 2, 3 e 4).

## C) Cella frigorifera

L'art. 15 del reg. obbliga i comuni a dotare sia i depositi di osservazione che gli obitori di adeguate celle frigorifere per la conservazione delle salme. Si tratta di un impegno molto gravoso per gli enti locali, sia per l'impianto di refrigerazione che per il mantenimento. La norma, abbastanza chiara, stabilisce testualmente:

"L'unità sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conser-

vazione dei cadaveri; al relativo allestimento ed esercizio provvede il comune cui deposito ed obitorio appartengono. Nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una unità sanitaria locale, oppure comprendente più unità sanitarie locali, le determinazioni in proposito sono assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti."

Va da sé che a tale ultima dotazione di celle frigorifere speciali non debbano soggiacere i comuni inferiori a 100.000 abitanti.

#### D) Camera mortuaria

Come si è già detto, distinta dal deposito di osservazione è la camera mortuaria utilizzabile solo "per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento" e dopo il prescritto periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e

seguenti del reg. Tuttavia, quando il cimitero non abbia il deposito di osservazione, essa può adempiere anche a tale funzione nell'osservanza, beninteso, di quanto prescritto dagli artt. 11 e 12 del reg. (art. 64, 1° e 3° comma).

La camera mortuaria, a mente degli artt. 64 e 65:

- a) "deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista". Di qui la necessità che l'alloggio e la camera mortuaria - la quale peraltro deve avere ampie finestre aperte verso la superficie scoperta del cimitero, come si dirà al seguente punto c) - siano collocate all'interno dell'area cimiteriale e non fuori (cfr. anche Tar Umbria, 18 nov. 1985, n. 623). Si tratta infatti di servizi inderogabilmente a questa connessi. Potrebbe forse osservarsi che un'abitazione all'interno del cimitero implica evidente antigienicità, ma nella fattispecie siamo in presenza di un'attività a rischio scelta dalla persona e, conseguentemente, dalla famiglia che insieme a lui l'ha accettata.

Peraltro chi custodisce qualcosa deve avere la possibilità di vedere, sorvegliare la res; e come potrebbe il custode svolgere dette mansioni se nel cimitero avviene un quid quid alla distanza di 200 o 100 o anche 50 metri dal proprio alloggio? <sup>(1)</sup>.



*Blues in the winter of Johnny Black, 1981.*

- b) "deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri";
- c) "deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente";
- d) deve essere munita di pareti che, "fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costruito anch'esso di materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento".

Tali requisiti potranno essere ulteriormente e specificatamente delineati in relazione alla funzione di semplice sosta (artt. 64, 65) o anche di osservazione dei cadaveri (artt. 12 e seg.).

Nessuna indicazione fornisce la norma in merito all'ampiezza della camera. Tuttavia riteniamo, che ove essa non possa desumersi neppure dalla descrizione contenuta nella relazione tecnico-sanitaria che deve accompagnare il progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero, secondo quanto stabilito dall'art. 56 del reg., ciascun comune dovrà necessariamente adeguarla alle contingenze locali in relazione soprattutto alla popolazione, all'ampiezza del cimitero e, quindi, al numero delle salme che presumibilmente vi debbono stazionare.

Stranamente il legislatore, mentre è stato esigente, a parte l'ampiezza, nell'espone le prescrizioni tecnico-costruttive della camera mortuaria, invece per il deposito di osservazione e per l'obitorio, non ha fornito alcuna indicazione precisa in tal senso, limitandosi a stabilire semplicemente che se istituiti dal comune fuori dal cimitero in particolare edificio, quest'ultimo deve essere "rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici" (art. 14, comma 1). Però anche qui riteniamo che, limitatamente al deposito di osservazione e all'obitorio collocati nell'ambito del cimitero, vi debba necessariamente soccorrere l'anzidetta relazione tecnico-sanitaria che accompagna il progetto di costruzione e ampliamento del cimitero, a mente di quanto stabilito dall'anzidetto art. 56.

Si ricorda inoltre che il ministero della sanità, sentito il consiglio superiore di sanità (parere non vincolante) e comunque d'accordo con l'unità sanitaria competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la ristrutturazione del cimitero, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento governativo di polizia mortuaria (art. 106).

## E) Sala per autopsia

La sala per autopsia deve avere i medesimi requisiti della camera mortuaria (1° comma art. 66 reg.). Inoltre lo stesso articolo 66 prescrive che nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico (ma ve ne può essere anche più di uno, ovviamente, a seconda delle necessità) fatto di materiali impermeabili facilmente lavabili (gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo) e provvisto di adatta canalizzazione (per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio) e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di un aspiratore e di un sistema per renderli innocui.

Al pari della sala di osservazione e della camera mortuaria anche la sala di autopsia deve essere contenuta nell'apposita relazione tecnico-sanitaria descrittiva che accompagna il progetto di ampliamento e di costruzione del cimitero (art. 56).

## F) Ossario comune

L'articolo 67 del regolamento recita testualmente:

"Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni (dalla nuda terra) o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 (cioè estumulazioni di ossa, già mineralizzate, dalle opere murarie) e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico."

Il "manufatto", del quale la legge non dà alcuna indicazione tecnica, può essere costruito in superficie o anche nel sottosuolo, purché opportunamente aerato, protetto dall'umidità e sottratto, a mezzo di idonee chiusure, all'indiscrezione pubblica per ragioni morali, più che igieniche, trattandosi di ossa già mineralizzate.

L'anzidetto articolo 67 è integrato dal successivo art. 85 del reg., il quale stabilisce che "le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie (ved. art. 82) devono essere raccolte e depositate così come stanno nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliergle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco prescritte dall'art. 36".

Inoltre il comma 5 dell'art. 86 del reg. consente, allo scopo anche di poter riutilizzare il loculo per la tumulazione di altra salma, che, qualora la salma estumulata, al termine della concessione, o ancor prima per esigen-

ze di famiglia, si trovi in condizione di completa mineralizzazione, possa provvedersi, su parere del coordinatore sanitario, alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario per la collocazione in apposite cellette individuali, senza necessità di dover attendere tempi più lunghi per la normale estumulazione, cioè dopo che ad un periodo di tumulazione abbia fatto seguito un periodo di inumazione, praticando nella cassa metallica un'apertura al fine di consentire sotto terra la ripresa del processo di mineralizzazione (ved. art. 86).

Va da sé che solo in casi del genere (estumulazione abbreviata per avvenuta decomposizione e mineralizzazione) occorra un'espressa richiesta scritta dei familiari, affinché le ossa possano essere definitivamente immesse nell'ossario comune, ovviamente senza cassetta<sup>(2)</sup>. Ove invece si preferisse attendere l'ordinaria mineralizzazione nei modi indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 86 del reg.<sup>(3)</sup> la sistemazione delle ossa nell'ossario è automatica ed è regolata dal sindaco, salvi i casi di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua (1° comma art. 86), sempre che i familiari non abbiano, nel frattempo, richiesto di raccogliere le ossa nelle apposite cassette per collocarle altrove.

In conclusione: nell'ossario comune possono essere raccolte sia le ossa esumate, dopo il prescritto turno di ordinaria rotazione, sia quelle estumulate, dopo il ciclo normale di inumazione oppure nei casi (eccezionali) di avvenuta mineralizzazione di cui al comma 5 dell'art. 86). Le ossa esumate o estumulate, salve le eccezioni anzidette per le estumulazioni abbreviate, ove non richieste dai familiari, sono raccolte e depositate, senza cassette e senza alcun'altra particolare prescrizione, nell'ossario che proprio per questo è detto "comune".

Anche le ossa rinvenute in luoghi diversi dal cimitero, debbono essere necessariamente sistemate nell'ossario comune, previ accertamenti ed autorizzazioni prescritti dall'art. 5 del reg.

## G) Cinerario comune

La cremazione, secondo la vigente normativa, è ormai parificata all'inumazione ed alla tumulazione, cosicché, come è stato previsto l'ossario comune, così l'art. 80, 6° comma del reg. ha previsto obbligatoriamente il cinerario comune: "Ogni cimitero deve avere...".

Anche il cinerario, come l'ossario, potrà essere costruito in superficie o nel sottosuolo e protetto dall'umidità con idonee chiusure. Non è prescritto, tuttavia, che esso sia sottratto alla vista del pubblico, poiché

le ceneri non offrono, come le ossa, un macabro spettacolo. Ma è bene che anche il cinerario sia tenuto riservato per ragioni morali a tutto rispetto dei defunti cremati.

In esso, secondo il reg. saranno raccolte le ceneri, per la conservazione perpetua collettiva, "provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione".

Le ipotesi dunque che si profilano sono due:

- la volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza di tale volontà, stranamente il legislatore non ha previsto che vi possa sopperire, in analogia a quanto disposto dall'art. 79 del reg. per la cremazione (che è cosa ben più importante!), quella del coniuge superstite o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi. Non si comprende, infatti, come i familiari possano far cremare il congiunto, ma non possono poi disporre liberamente delle relative ceneri sino a farle mettere nel cinerario comune.

Forse a maggior garanzia occorrerebbe un'interpretazione analogica del competente Ministero, che, anche per il caso in specie, desse una maggiore forza al contenuto delle ultime parole dell'art. 80 del reg.: "...per le quali (ceneri) i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione...", tenuto conto che, stante eventualmente il loro silenzio, il comune ve le può immettere d'ufficio;

- come si è appena detto, il difetto di destinazione da parte dei familiari, che può determinarsi sia subito dopo la cremazione, sia al termine della concessione (non rinnovata nei tempi prescritti, salvi i casi, beninteso, di precedenti concessioni perpetue), dello spazio nell'apposito edificio di raccolta delle urne, di cui al 3° comma dell'art. 80 del regolamento di polizia mortuaria.

Note:

<sup>(1)</sup> Cfr. Bruschi-Panetta: "Nuovo ordinamento di polizia mortuaria" Editrice SEPEL Minerbio, 1991, pag. 62.

<sup>(2)</sup> Per maggiori dettagli sull'anzidetto comma 5 dell'art. 86 vedasi Bruschi-Panetta in opera citata, pag. 183.

<sup>(3)</sup> Il tempo di inumazione è stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 86 come segue:

- le salme tumulate da meno di 20 anni devono essere interrate per un periodo di anni 10 (normale rotazione decennale di cui all'art. 83);

- le salme tumulate, invece, già da oltre 20 anni devono essere interrate per almeno 5 anni, salvo autorizzazione del ministero della sanità ad ulteriori abbreviazioni in caso di terreno particolare (commi 3 e 4 art. 86).